

R.G. P.M. 3495/2019
R.G. Trib. 4984/2019
R.G. Esec.
R.G. Camp. Pen.

Sentenza n. 3744/2021
del 28/9/2021
Depositata in Cancelleria
il 1/10/2021
Notificato estratto contumaciale

Passata in giudicato

Redatta scheda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. MASSIMO DEPLANO

in data 28.9.2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

  elett. Dom.
a Roma Largo della Gancia 1 presso lo studio dell' 
(nomina ed elezione di domicilio del 29.3.2019)

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), co. 2 bis e co. 2 sexies D. L.vo 285/92 perché guidava l'autovettura Mercedes [REDACTED] di sua proprietà in stato di ebbrezza con un valore accertato di tasso alcolemico di gr. 1,08 per litro di sangue. Con l'aggravante dell'ora notturna e dell'aver provocato un incidente stradale concretizzatosi con la seguente dinamica. Alla guida dell'autovettura di cui sopra, transitava nella Corso Europa diretto verso levante, giunto all'altezza del civ. 913, a causa del suo stato psicofisico, perdeva il controllo del veicolo ed urtava contro il guard-rail che divide le due carreggiate. Dopo l'urto l'autovettura procedeva per diverse decine di metri strisciando contro il manufatto in cemento posto a sostenere lo stesso guard-rail. In Genova, Corso Europa, l'11/3/2019 ore 04,16.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede: assoluzione ai sensi dell'art 530 2° co. C.p.p.

Il difensore dell'imputato chiede: si associa alle conclusioni del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto conseguente ad opposizione a decreto penale i [redacted] stato citato davanti a questo giudice per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver cagionato un sinistro (art. 186, comma 2 lett. C- e comma 2 bis e sexies Codice della Strada). Fatti meglio descritti in imputazione, commessi in Genova il giorno giorno 11.3.2019

Il processo è stato istruito, assente imputato, con l'acquisizione di documentazione, l'esame di testi e consulenti.

Dalla complessiva descrizione desumibile dalla relazione della polizia di Stato, pattuglia intervenuta per prima -acquisita su accordo-, confermata dal teste [redacted] della polizia di Stato e dal teste della polizia locale [redacted] (intervenuto sul posto poco dopo la polizia di Stato), nonché dagli scontrini dell'alcoltest è emerso che [redacted] (trovato sul posto, insieme ad un'altra persona dagli agenti intervenuti e regolarmente identificato) verso le ore 3,30 dell'11.3.2019 perse il controllo della Mercedes [redacted] che stava guidando (di proprietà altrui) in corso Europa andando a urtare ripetutamente il guard-rail e poi un palo della luce. Vennero eseguiti prima il pretest e poi gli alcoltest che (scontrini in atti) provano tasso alcolemico 1,08 alle 4,10 e 1.08 alle 4,17

Risulta dal verbale di identificazione che [redacted] parlava e capiva l'italiano. Ricevette gli avvisi e dichiarò di non volersi avvalere di un avvocato.

La dinamica del sinistro è confermata dalla planimetria ricostruttiva e dalla relazione sinistro depositate.

Cio' posto si rileva quanto segue

La difesa (teste dottor [redacted] e certificato medico del dottor [redacted] del 21.9.2018) ha provato che il [redacted] soffriva di probabile [redacted]. Lo specialista, [redacted] prescrisse inalazioni con [redacted] piu' [redacted]. [redacted] La società infatti dichiarava l'assunzione del farmaco agli organi federali di controllo. Il teste ha rilevato che tale medicinale può avere ripercussioni sull'assunzione di alcol. In altri termini occorre fare attenzione nell'assumere alcolici.

In ordine a tale questione la consulente, medico legale, [redacted] ha spiegato che tali tipi di farmaci possono provocare aumento del livello ematico nel sangue e ancor più nell'espulsione tramite respiro. L'alcol nel fiato proviene dalle pareti delle vie aeree e la percentuale nel fiato non rispecchia il tasso alcolico del sangue. Il farmaco che [redacted]

assumeva ha un'emivita di 24 ore ed è certa l'interferenza di tale farmaco sulla prova spirometrica con possibile errore del dato rilevato dallo strumento. Riprova di ciò si ha nei risultati identici forniti dagli esami spirometrici che hanno lo stesso risultato, non compatibile né scientificamente né tecnicamente e non confacente con la cinetica di assorbimento dell'alcol nel sangue. L'accertamento etilometrico dopo 69 minuti dall'incidente –la stessa ha ritenuto di affermare- non ha valore legale secondo il Dm 196/90. Il Decreto

Solo un prelievo ematico avrebbe permesso di accertare con sicurezza il tasso di alcol nel sangue. Nel verbale infatti non è stato riportato alcun elemento sintomatico di ebbrezza del

Sul punto si deve riportare che il teste ha detto che l'uomo era "presente" aveva solo un po' di alito vinoso.

Risulta in atti dalla relazione della polizia di Stato che il sinistro si verificò alle 3,00 e che le prove vennero eseguite alle 4,09 e 4,16. I dati documentali pongono il accertamento a più di un 1 ora dal fatto.

Questo distacco di rilevamento temporale non appare di per sé definitivamente rassicurante sulla qualità dell'accertamento, in quanto tardivo.

E a tale assunto devono aggiungersi altre tre considerazioni che incidono sulla qualità tranquillizzante della prova concreta.

La prima è l'indicato possibile o probabile effetto di interferenza del farmaco che provatamente assumeva (per inalazione composto da) sull'accertamento etilometrico.

La seconda è che nessun decisivo elemento sintomatico di ebbrezza ulteriore è stato indicato come presente e verificato sul nella circostanza. Il teste ha parlato di un po' di alito vinoso e del fatto che il guidatore fosse presente. La prima percezione non ha valore quantitativo ma solo qualitativo (è possibile avere alito vinoso anche avendo bevuto pochissimo alcol).

Il terzo è un dato oggettivo e tecnico che pone ulteriori rilevanti dubbi –anche sulla corretta taratura dell'apparecchio in quella circostanza-, e che deve essere valutato secondo la Curva di Widmark che indica la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo. È dato giurisprudenziale che i valori possano variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. E peraltro nel caso concreto i risultati degli

alcoltest (tra l'altro a piu' di 1 ora dal fatto) esattamente identici eseguiti alla rilevante distanza di tempo dal fatto sopra indicata appaiono in contrasto con la previsione della regola generale della Curva. Di regola infatti i valori accertati sono tra loro diversi proprio in virtu' del duplice accertamento, che non puo' esser a distanza inferiore ai 5 minuti, che si inserisce nella fase crescente o in quella decrescente della curva.

Tutti questi elementi portano a ritenere che la prova fornita nel processo presenta delle criticita' e che esse lasciano permanere un dubbio fondato sull'accertamento concreto della ebbrezza dell'imputato mentre guidava al momento del sinistro per cui è processo.

Si deve anche aggiungere che tale conclusione è indifferente perche' comunque preliminare rispetto a quanto riportato dal secondo consulente della Difesa, [REDACTED] in relazione all'etilometro utilizzato.

Si riporta comunque ed in sintesi quanto dallo stesso riferito, per completezza di esposizione

Il consulente in sostanza ha descritto l'etilometro in generale spiegando quali siano i sintomi di un malfunzionamento della macchina. Ha affermato che nel caso concreto i risultati identici dei due scontrini sono sintomatici di cattivo funzionamento della macchina perche', appunto, con risultati identici; ogni soffio è diverso dall'altro anche a distanza di 1 minuto.

Il libretto metrologico dell'apparecchio è il diario dello strumento. Nel caso concreto egli ha verificato che la prima è del 2017. A suo avviso le caselle vuote nel libretto relative alle previsioni del Dm 196 indicano che quei test (560) non sono mai stati fatti, manca la verifica del 2.5. Non venne fatta l'omologazione dello strumento. La Draeger tedesca chiese l'omologazione attraverso la Draeger italiana che –ha voluto affermare- non esiste e che usava la partita IVA della Dreger Medical. L'unico organo competente a rilasciare omologazione, a suo parere, è il MISE perche' esso è uno strumento di misura ed occorre apposito decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta e per questo apparecchio egli non ha trovato alcun decreto pubblicato. In ordine alle verifiche ha affermato che manca l'indicazione delle 560 verifiche necessarie da effettuarsi per la verifica primitiva. Le verifiche periodiche, in particolare la prima, quella del 27.11.2018 venne fatta oltre l'anno indicato nell'allegato del decreto. Vi sono delle griglie con lettera B in bianco e questo conferma la mancata esecuzione dei necessari test. Il sensore dell'apparecchio deve esser sostituito annualmente e la batteria ogni 2 e cio' non risulta dal libretto. Manca inoltre l'indicazione del campione di riferimento (esame del sangue) necessario per la

calibratura corretta dello strumento. Nel caso concreto manca la indicazione negli atti che prima dell'uso lo strumento sia stato verificato

Cio' rendeva la macchina – a suo avviso- non correttamente utilizzabile perche' non omologata e con verifica periodica effettuata in ritardo e non correttamente mantenuta


Quanto esposto porta a concludere per una mancanza di prova certa in ordine alla stessa sussistenza del fatto di reato contestato all'imputato.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricato, 530 comma II c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato ascritto perche' il fatto non sussiste.

Genova 28.9.2021

Il Giudice (M. Deplano)



TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 28/09/2021

FUNZIONE CAUSIDIZIARIO
Dott. NUCI GIULIO MASSIMO